Parma, xx/xx/2025 Prot.

Spett.le

**Studio BMG Consulting S.r.l. (Ing. Malmassari Beatrice)**

Via Giulio e Giacinto Sicuri, 34/A

43124 - Parma ((PR))

E-MAIL: info@bmg-consulting.it

PEC: bmgconsultingsrl@pec.it

### **LETTERA COMMERCIALE**

## PRESTAZIONI AFFERENTI ALLA FATTISPECIE: Servizio di ingegneria ed architettura

## TITOLO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS “DA VINCI” DI PARMA PER OTTENIMENTO CPI - CUP D92B25001440003

## OGGETTO PRESTAZIONI: Incarico per coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione

## CUP: D92B25001440003

## CIG: B8648A3127

**PREMESSO CHE:**

* con determinazione n° del si è provveduto all’affidamento delle prestazioni in oggetto;
* con il medesimo atto è stato approvato il presente schema di lettera commerciale regolante l’incarico;
* la trasmissione della presente lettera commerciale assolve l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 191, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

### **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### Parti interessate e tipologia del contratto

**Committente:** Provincia di Parma con sede in V.le Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma rappresentata da:

**Arch. Matteo Piovani**, Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione del Servizio EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - Unità Organizzativa EDILIZIA SCOLASTICA e Responsabile Unico del Progetto;

**Operatore Economico incaricato:** **Studio BMG Consulting S.r.l. (Ing. Malmassari Beatrice)**, Via Giulio e Giacinto Sicuri, 34/A - 43124 Parma (PR);

Il presente contratto viene stipulato a Servizio di ingegneria ed architettura.

#### Oggetto dell’incarico

La Provincia di Parma, con riferimento all’affidamento in oggetto, conferisce all’Operatore Economico l’incarico per l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS “DA VINCI” DI PARMA PER OTTENIMENTO CPI - CUP D92B25001440003

Incarico per coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.

L’Operatore Economico si impegna a produrre tutte le relazioni e certificazioni dovute per legge, oltre a quelle espressamente richieste dalla Stazione Appaltante.

Elaborati prodotti, sia analitici (schede, relazioni, calcoli, contabilità, ecc.) che tecnici (elaborati grafici, particolari, ecc.), dovranno essere forniti dall’Operatore Economico all’Amministrazione Provinciale:

* in formato cartaceo (almeno una copia);
* in formato elettronico, sotto forma di documenti digitali, sia in versione editabile (formati comunemente utilizzati e leggibili/modificabili con software di settore comunemente impiegati (.dwg, .doc, .jpg, .xls, ecc.)) che in versione non editabile, in duplice formato, uno non firmato (.pdf/a) e, qualora ricorrano i presupposti, uno sottoscritto digitalmente (.p7m o analogo).

Al fine di permettere una rapida gestione dei documenti, in particolare di quelli progettuali (se previsti nell’incarico), tutti gli elaborati forniti digitalmente:

* non dovranno contenere nel nome caratteri speciali;
* se i files in consegna sono numericamente maggiori di 5, dovranno essere raccolti in un archivio in formato .zip di dimensione inferiore a 100 MB (qualora necessario, occorrerà ottimizzare la dimensione dei files in quanto 100 MB è il valore limite sotto il quale rimanere). Dove risultasse necessario inserire più archivi, il nome dei file dovrà iniziare con il numero 1- e procedere progressivamente con lo stesso criterio (esempio 1-nomefile; 2-nomefile ecc.);
* ad ogni invio dovrà essere allegato un elenco dei file trasmessi con individuazione della relativa estensione.

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto prodotto dall’Operatore Economico, l’Amministrazione è autorizzata all’utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati, sia analitici che tecnici, consegnati, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di successivi incarichi che prevedano l’utilizzo di quanto fornito.

Qualora l’Amministrazione valutasse la necessità di disporre di ulteriori copie cartacee firmate in originale oltre al numero sopra indicato, si procederà al rimborso delle spese di riproduzione e di spedizione, previa presentazione di specifico preventivo ed apposita autorizzazione da parte dell’ente da formalizzare con il relativo impegno di spesa secondo le modalità di Legge e regolamentate dall’Amministrazione stessa.

L’Operatore Economico è tenuto alla consegna dei documenti che descrivono l'opera come è stata effettivamente realizzata (as Built), inclusi eventuali cambiamenti o variazioni rispetto al progetto originale.

In ogni caso, l’Operatore Economico incaricato dovrà rigorosamente attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Progetto individuato per l’appalto in questione.

Le parti dichiarano di conoscere e di accettare tutti i documenti e gli elaborati progettuali riferiti all’affidamento in oggetto.

#### Termini di esecuzione e penali

La prestazione affidata all’Operatore Economico dovrà essere espletata entro il seguente termine:

* Per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 25 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione della presente lettera;
* Per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: per tutta la durata del cantiere.

Rimane facoltà del Responsabile Unico del Progetto concedere all’Operatore Economico ulteriori giorni rispetto a quelli indicati sopra qualora si verifichino dilatazioni dei tempi non strettamente dipendenti dalla prestazione affidata (ad es. ritardi nel rilascio di eventuali pareri da parte di altri Enti, durata effettiva dei lavori maggiori, ecc.).

In caso invece di ritardato adempimento imputabile all’Operatore Economico viene stabilita una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Qualora l’importo delle penali dovesse superare la suddetta soglia (10% dell’ammontare netto contrattuale) e comunque in caso di ritardo oltre i 25 giorni dalla data prevista per la consegna, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento dell’incarico ad altro Operatore Economico, iniziando contestualmente la procedura di rivalsa per danni subiti e senza rimborso alcuno delle eventuali spese sostenute dall’affidatario.

Per ogni violazione e inosservanza, non grave, del d.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento adottato dall’Amministrazione e vigente alla data di sottoscrizione del contratto, verrà comminata una penale da € 50 (euro cinquanta) a € 500 (euro cinquecento) per ogni violazione rilevata. L’Amministrazione, in caso di altre violazioni della presente disciplina, può comminare altri penali fermo restando che le penali non possono comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali. La penale verrà applicata, a seguito di un contraddittorio con l’Aggiudicatario e potrà essere trattenuta da qualunque somma maturata a credito dell’Aggiudicatario medesimo in ragione del servizio eseguito.

È fatto assoluto divieto all’Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell’atto medesimo.

#### Premio di accelerazione

Non è previsto alcun premio di accelerazione considerata la natura, l’oggetto e le caratteristiche dell’affidamento.

#### Corrispettivo

Il corrispettivo spettante all’Operatore Economico per lo svolgimento delle prestazioni è pari ad € 6.781,08 oltre ad I.V.A. di legge (22,00%) ammontante ad € 1.491,84, per un totale complessivo pari ad **€ 8.272,92**.

Tale importo è da considerarsi comprensivo delle spese ed è così suddiviso:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Importo affidamento |  | € 6.781,08 |
| Imponibile per I.V.A. |  | € 6.781,08 |
| I.V.A. applicata | 22,00% | € 1.491,84 |
| **Totale (I.V.A. compresa)** |  | **€ 8.272,92** |

#### Pagamenti e disciplina economica

L’importo di cui al precedente articolo 5 verrà corrisposto, dietro presentazione di regolare fattura elettronica intestata a Provincia di Parma – V.le Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma (C.F. 80015230347 - codice IPA: UF930G) una volta eseguite le prestazioni ed accertata la regolarità delle stesse da parte del Responsabile del Progetto.

I pagamenti verranno corrisposti come di seguito:

* una parte (per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) alla consegna degli elaborati sicurezza del progetto esecutivo;
* una parte (per Coordinamento sicurezza in fase esecutiva) alla fine del cantiere.

La fattura, da presentarsi esclusivamente in modalità elettronica, dovrà riportare il numero dell’atto di affidamento, il codice CIG (B8648A3127) e, se previsto, il codice CUP (D92B25001440003).

La fattura, inoltre, dovrà contenere gli estremi della presente comunicazione (n. protocollo), ai sensi dell’art. 191, comma 1, D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

La liquidazione delle fatture rimane subordinata all’acquisizione, con esito regolare, dei documenti (DURC/INARCASSA) attestanti la regolarità contributiva.

Si specifica che, indipendentemente dal regime fiscale adottato dall’Operatore Economico (incluso il passaggio da regime forfettario a regime con IVA), l'importo lordo dell'incarico rimarrà fisso e invariabile. Pertanto, eventuali variazioni fiscali non comporteranno un incremento dell'importo dell'incarico stesso.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui l'affidamento sia stato effettuato in regime forfettario e l'Operatore Economico cambi regime, l'IVA rimarrà a carico del professionista, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante. L’importo di cui all’art. 3 è fisso e invariabile.

#### Anticipazione

Ai sensi dell’art. 33 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, le prestazioni in oggetto sono escluse dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 125, comma 1, del medesimo decreto, trattandosi di contratti relativi a forniture e servizi consistenti in prestazioni di carattere intellettuale o che non richiedono l’impiego di attrezzature o materiali specifici.

#### Garanzia definitiva

Vista la natura e le caratteristiche delle prestazioni oggetto di affidamento, con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, non viene richiesta la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla Stazione Appaltante.

#### Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’affidatario, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti l’oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituti bancari o Poste Italiane SPA, tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento del bonifico o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ogni transazione deve riportare il Codice Unico Procedimento (CUP) **D92B25001440003** e il codice identificativo gara (CIG) **B8648A3127.**

L'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al lavoro in oggetto, garantisce pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte, procede alla risoluzione di diritto del contratto e a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – U.T.G. per le sanzioni di legge.

#### Controversie

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento della presente prestazione, che non sia stato possibile comporre in via amichevole nel termine di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla data in cui viene notificato a una delle parti contraenti un atto o un provvedimento formale di contestazione o rilievo, saranno deferite direttamente all’Autorità Giudiziaria competente per territorio.

A tal fine si elegge foro competente in via esclusiva quello di Parma.

Sono escluse la competenza arbitrale e la clausola compromissoria.

#### Contratto – Revisione Prezzi – Modifiche – Sospensioni – Recesso e risoluzione

La presente lettera commerciale, redatta ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, in forma di scrittura privata, è da ritornare all’Amministrazione, debitamente firmata, e sarà registrata in caso d’uso, ai sensi di legge, a cura ed a spese della parte richiedente.

In materia di Revisione prezzi, si rinvia a quanto disposto dall’art. 60 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. In materia di Modifiche in corso di esecuzione, si rinvia a quanto disposto dall’art. 120 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. In materia di Sospensioni, si rinvia a quanto disposto dall’art. 121, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. In materia di Risoluzione e Recesso si rinvia a quanto disposto agli artt.122-123, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Ferme le ulteriori ipotesi di clausole risolutive espresse previste dal presente atto, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

* gravi e reiterate violazioni e gravi e reiterate inosservanze del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165” e del codice di comportamento adottato dalla Provincia di Parma;
* gravi inadempienze relative agli obblighi in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica;
* gravi violazioni delle direttive impartire dal RUP o dal DL (se nominato);
* in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del D.lgs. 36/2023;
* gravi inadempienze degli obblighi contrattuali.

In tal caso l’Operatore Economico ha diritto al pagamento da parte del committente del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già rese correttamente ed a regola d’arte e nei limiti dell’utilità ricevuta.

In caso di recesso, l’Operatore Economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso. In ogni caso di recesso l’Operatore Economico si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della committente.

#### Trattamento dei dati personali

Designato quale sub-responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 è l’Ing. Elisa Botta, Dirigente del Servizio.

In esecuzione del presente contratto, l’Operatore Economico effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente.

L’Operatore Economico è designato dalla Provincia di Parma quale sub responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento U.E. 679/2016, per il trattamento dei dati in oggetto.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al sub responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

#### Aspetti generali e obblighi

L’Operatore Economico ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L’obbligo di cui ai precedenti paragrafi non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L’Operatore Economico è sub responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai precedenti paragrafi e risponde nei confronti della Provincia di Parma per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L’Operatore Economico può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento del lavoro affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

L’Operatore Economico non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

L’Operatore Economico si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dalla committenza.

Nell’adempimento della prestazione, l’Operatore Economico deve porre in essere tutti i mezzi concettuali e operativi per il suo esatto e corretto adempimento, valutato alla stregua della *diligentia quam* in concreto.

Nel corso dell’espletamento della prestazione, l’Operatore Economico dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nominato ai sensi dell’art. 15 del Codice, individuato dall’Amministrazione, oppure ad altre persone all’uopo incaricate. Alle stesse figure l’Operatore Economico risponderà del proprio operato cui dovrà, senza ulteriori compensi, relazionare periodicamente su operazioni svolte e metodologie seguite.

L’Operatore Economico dovrà comunque assicurare la propria collaborazione anche ai tecnici, siano essi dipendenti provinciali ovvero altri professionisti, incaricati per l’elaborazione o la realizzazione di altri progetti di opere interferenti con l’opera oggetto del presente contratto.

L’Amministrazione si impegna a consegnare tempestivamente all’Operatore Economico la documentazione necessaria all’espletamento della prestazione, a collaborare ai fini dell’esecuzione della stessa ed informare l’Operatore Economico su qualsiasi variazione inerente all’affidamento effettuato.

Sono a carico dell’Operatore Economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.

Resta a carico dell’Operatore Economico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo Egli organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione dell’Amministrazione e obbligato a eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

L’Operatore Economico si obbliga al rispetto del d.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento adottato dall’Amministrazione e vigente alla data di sottoscrizione del contratto.

L’operatore e la Provincia si obbligano a osservare tutti gli adempimenti previsti dal Patto d’integrità approvato con Decreto Presidenziale n. 229/2015.

L’Operatore Economico è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. L’Operatore Economico si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente contratto. Tali comunicazioni dovranno pervenire via PEC all'Amministrazione entro giorni 10 (dieci) dall’intervenuta modifica.

L’Operatore Economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Operatore Economico si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni previste nelle disposizioni normative in vigore ed a quanto previsto al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L’Operatore Economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Operatore Economico si obbliga a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l’Operatore Economico anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni. L’Operatore Economico si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di inadempimento da parte dell’Operatore Economico degli obblighi di cui al presente contratto, il committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto medesimo.

L’operatore economico si obbliga, inoltre, ove applicabile, al rispetto della normativa in materia di Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022, e ss.mm.ii.

#### Normativa di riferimento

Nello svolgimento del servizio si dovranno osservare le normative vigenti in materia, ed in particolare:

* d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii. – Codice in materia di protezione dei dati personali recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
* l. 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. – recante “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al governo in materia antimafia”;
* d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii. – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
* d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
* d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e ss.mm.ii. – Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2013, n. 62;
* patto d’integrità approvato con decreto Presidenziale n. 229/2015;
* d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della Legge n. 78 del 2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, e ss.mm.ii – anche indicato come “Codice”;
* d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii. – Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
* ove applicabile, normativa in materia di Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022, e ss.mm.ii.;

#### Responsabilità per danni – Obbligo di manleva

L’Operatore Economico, nell’esercizio del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto di sé stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi. Inoltre, l’Operatore Economico si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contratto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Per la Provincia di Parma |  | Per l’Operatore Economico |
| Il Responsabile Unico del Progetto  (Arch. Matteo Piovani)  *f.to digitalmente* |  | **Studio BMG Consulting S.r.l. (Ing. Malmassari Beatrice)**, Via Giulio e Giacinto Sicuri, 34/A - 43124 Parma ((PR))  *f.to digitalmente* |
|  |  |  |

Allegati:

* Determina Dirigenziale di affidamento n° del .